



FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
C.O.N.I. – Disciplina Associata

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

STATUTO FEDERALE

TITOLO I: LA FEDERAZIONE

Art.1 - Costituzione, scopi e fini istituzionali

1. Il 26 novembre 1980 si è costituita mediante atto notarile l'Associazione Italiana Cricket, trasformatasi in Federazione Cricket Italiana (F.Cr.I.) il 23 febbraio 1997 e riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) il 28 febbraio 1997. Riconoscimento ai fini sportivi confermato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con Delibera n. 1299 del 3 febbraio 2005.
2. La F.Cr.I. ha per scopo la promozione, lo sviluppo e la regolamentazione del gioco del cricket in Italia e lo sviluppo dell'attività sportiva finalizzata all'attività nazionale ed internazionale nell'ambito delle direttive impartite dall'International Cricket Council (I.C.C.), e dal C.O.N.I. nel rispetto del principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. In particolare la F.Cr.I. privilegia:
 - a) la lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza;
 - b) la promozione, formazione e preparazione del settore giovanile;
 - c) la formazione degli atleti e dei quadri tecnici ed arbitrali;
 - d) la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e dei metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive attraverso l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.
3. La F.Cr.I. svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con:
 - a) le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività;
 - b) gli indirizzi e le deliberazioni dell'I.C.C., purché questi non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.
4. La F.Cr.I. è una Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta ai sensi del D. Lgs. 292/1999 e del D. Lgs. 15/2004 e successive modificazioni e integrazioni. La F.Cr.I. è federata al C.O.N.I.
5. La F.Cr.I. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
6. L'attività della F.Cr.I. è estranea ad ogni influenza religiosa, partitica e razziale.
7. La F.Cr.I. è costituita da tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche che, nell'ambito del territorio nazionale, svolgono l'attività sportiva del Cricket e che, escludendo dai propri scopi ogni fine di lucro, si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti.
8. La F.Cr.I. disciplina tutte le attività maschili e femminili riconosciute dall'I.C.C. e più specificamente:
 - a) il gioco outdoor con palla tradizionale o morbida a ranghi completi o ridotti;
 - b) il gioco indoor con palla tradizionale o specifica a ranghi completi o ridotti.
9. La F.Cr.I. è l'unico organismo autorizzato a disciplinare lo Sport del Cricket nel territorio nazionale ed a rappresentare l'Italia in detto Sport in campo internazionale. A tal fine è affiliata all'I.C.C. di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti, sempreché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. e del C.I.O., e dalle quali è riconosciuta unica rappresentante del Cricket in Italia.
10. La F.Cr.I. è riconosciuta dal C.O.N.I., quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, in qualità di disciplina sportiva associata direttamente al C.O.N.I., sotto la cui vigilanza espleta la propria attività,

pur essendo dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, svolgendo la sua attività ed esplicando i suoi poteri sulla base del principio di democrazia interna attraverso i propri organi, centrali e periferici, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti Federali.

Art. 2 - Durata e Sede

1. La durata della F.Cr.I. è illimitata e la sua sede legale è in Roma.

Art. 3 - Patrimonio gestione Finanziaria

1. Il patrimonio della F.Cr.I. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria e debitamente vistato dal C.R.C.

3. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della F.Cr.I.

4. La gestione finanziaria della F.Cr.I. avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.

5. La gestione amministrativa della F.Cr.I. spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità.

6. Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, non potranno essere distribuiti fra gli associati, neanche in modo indiretto, ma dovranno essere impiegati per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

7. Le quote ed i contributi associativi versati non sono né restituibili né trasmissibili.

Art. 4 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Tutte le entrate e tutte le uscite della F.Cr.I. devono essere inserite in un unico bilancio.

3. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.Cr.I.

La gestione finanziaria della F.Cr.I. spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio di previsione (budget) approvato ciascun anno dal Consiglio Federale e trasmesso al C.O.N.I. entro i termini da quest'ultimo stabiliti.

4. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I., e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile.

TITOLO II: LE SOCIETÀ

Art. 5 - Affiliati

1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno come fini la pratica del Cricket, per poter svolgere attività sportiva devono richiedere ed ottenere la affiliazione da parte della F.Cr.I.

2. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.F. della F.Cr.I., se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e devono depositare presso la Segreteria della F.Cr.I. copia del loro Statuto Sociale e l'elenco delle persone investite di cariche sociali. Pertanto, gli Statuti delle società ed associazioni sportive saranno approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal C.F., se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.

3. Gli Statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche devono essere conformi a quanto disposto

dall'Art. 90, Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04. In particolare, gli Statuti delle società ed associazioni sportive devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.Cr.I.

4. Gli Statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche che richiedono l'affiliazione devono prevedere organi direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei Soci e la chiara esclusione dello scopo di lucro ed, altresì, devono essere ispirati al principio di pari opportunità.

5. Qualora la forma di associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo Statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere espressamente il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva detratta la riserva di legge.

6. Il riconoscimento e l'affiliazione delle associazioni polisportive sono fatte per la singola sezione che pratica il Cricket. Gli Statuti con gli eventuali regolamenti, debbono rispondere ai criteri indicati nei punti precedenti.

7. Le società ed associazioni sportive sono di seguito indicati con la denominazione di Associazioni Sportive Affiliate (A.S.A.).

8. Le A.S.A. cessano di appartenere alla F.Cr.I. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività sportiva durante un anno federale;
- d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
- e) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte del C.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti.

9. Le A.S.A. possono presentare ricorso avverso il diniego o la revoca della affiliazione innanzi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), Statuto del C.O.N.I., si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

10. In ogni caso di cessazione, le A.S.A. devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.Cr.I. e ad altre A.S.A.

11. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle A.S.A. cessate sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque gli ex - dirigenti delle società morose cessate non possono entrare a far parte della Dirigenza di altre società fintanto che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione, il C.F. è tenuto a respingere o a revocare l'affiliazione della società interessata.

12. La cessazione di appartenenza alla F.Cr.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

13. Le A.S.A. devono munirsi di una casella di posta elettronica certificata.

Art.6 - Diritti delle A.S.A.

1. Le A.S.A. hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale;
- c) di organizzare competizioni a livello interregionale, nazionale ed internazionale, stage tecnici, campi e manifestazioni promozionali di cricket in Italia e all'estero.

2. Le A.S.A. possono usufruire, in relazione ai risultati sportivi ed organizzativi, di contributi assegnati in base alle disponibilità di bilancio con apposita delibera del C.F.

3. Nell'assegnazione di questi eventuali contributi, il C.F. deve tenere conto di tutti gli eventuali contributi erogati alle A.S.A. dalle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 7 - Tesserati

1. Fanno parte e sono tesserati alla F.Cr.I. i dirigenti federali, il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore, i medici federali, i dirigenti, i medici e gli atleti delle A.S.A., i soci degli affiliati, gli arbitri, i tecnici federali non legati ad A.S.A., i tecnici delle A.S.A.

2. La tessera federale viene rilasciata dalla F.Cr.I. direttamente o tramite la A.S.A. di appartenenza.

3. Il tesseramento degli atleti, dei soci affiliati, dei dirigenti sociali, dei tecnici e medici sociali è valido solo dopo accettazione della relativa domanda d'affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione annuale. Per i Dirigenti Federali

ed i medici federali il tesseramento avviene all'atto della elezione o della nomina. Per il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore il tesseramento avviene all'atto della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

4. Per tutti i tecnici e gli arbitri federali il tesseramento avviene al momento dell'iscrizione ai rispettivi Ruoli Federali.

5. I tesserati hanno diritto:

- a) di partecipare all'attività federale personalmente o attraverso le rispettive A.S.A.;
- b) di indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.Cr.I. in materia;
- c) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

Art. 8 - Doveri delle A.S.A. e dei Tesserati

1. Le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. che, per una qualsiasi ragione, contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.Cr.I., sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dalle norme statutarie e dal Regolamento Federale di Giustizia e Disciplina.

2. Tutte le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. sono tenuti a rispettare e far rispettare i principi della lealtà e correttezza sportiva, con particolare riguardo all'osservanza del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, ad osservare e far osservare le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite dagli Organi Federali, accettando ed eseguendo tutte le decisioni, impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio. Dovranno, altresì, adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

3. Gli arbitri svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

4. Tutte le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. sono tenuti a rispettare e far rispettare le regole emanate dalle competenti organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

5. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.Cr.I., pena l'irrogazione di apposite sanzioni stabilite nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

6. Le A.S.A. sono tenute a mettere a disposizione della F.Cr.I. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane così come gli atleti medesimi sono tenuti a mettersi a disposizione della F.Cr.I. e ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 9 - Rinnovo dell'Affiliazione

1. Le A.S.A. devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 10 - Tesseramento, durata e cessazione del vincolo

1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.Cr.I. in un rapporto giuridico sportivo.

2. Escluse le cariche per le quali la durata del tesseramento è espressamente prevista dallo Statuto Federale il tesseramento ha validità annuale.

3. Per gli atleti minorenni, il vincolo ha durata automatica di quattro anni o, nel termine di quattro anni, fino alla conclusione della stagione agonistica successiva al compimento del 18° anno di età. L'atleta è in ogni caso svincolato alla conclusione della stagione agonistica successiva al compimento del 18° anno di età.

4. Il tesseramento ha validità annuale e scade il 31 dicembre. Fermo restando il consenso del tesserato le A.S.A. hanno facoltà di:

- a) concordare con i singoli tesserati, al momento del tesseramento o anche successivamente, un termine più lungo di durata del vincolo che, tuttavia, non potrà essere in nessun caso superiore a quattro anni;
- b) rinnovare il tesseramento annualmente entro il 30 novembre precedente alla scadenza, comunicando i nominativi dei tesserati per i quali intendono avvalersi di questa opzione.

5. Il vincolo di cui al comma precedente è automaticamente sciolto, a domanda dell'atleta, con facoltà del medesimo di tesserarsi per altra A.S.A.:

- a) per omessa o rinunciata iscrizione della A.S.A. al campionato di competenza;
- b) per ritiro della A.S.A. dal campionato di competenza;
- c) per inattività agonistica di un anno determinata da scelta della A.S.A. o scelta volontaria dell'atleta;
- d) per cambio di residenza risultante da certificato anagrafico, o autocertificazione, o per documentate ragioni di lavoro o di studio, quando venga a rendersi impossibile o troppo onerosa l'attività sportiva con

la A.S.A. di appartenenza;

e) per rinuncia espressa alla attività sportiva della A.S.A.

6. Per particolari motivi di interesse sportivo o apprezzabili situazioni di conflitto fra atleta ed A.S.A., o in considerazione di seri interessi personali dell'atleta il C.F. può, su richiesta motivata dell'atleta, disporre lo scioglimento del vincolo pluriennale.

7. La cessazione del vincolo avviene poi in tutti i casi di cessazione d'appartenenza della A.S.A. alla F.Cr.I.

8. Il tesserato ha diritto:

a) di partecipare all'attività federale attraverso la A.S.A. d'appartenenza;

b) indossare la divisa sportiva della propria A.S.A. e, se selezionati per l'attività ufficiale, quella federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.Cr.I. in materia;

c) di concorrere se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

9. La F.Cr.I. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità dal momento dell'accertamento fino al rientro nell'attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale.

10. Il tesseramento cessa:

a) per dimissioni;

b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica o dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;

c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia;

d) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 5.8 del presente Statuto.

11. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

12. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si sono sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

13. Fermo che sono punibili anche coloro i quali, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

14. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

Art. 10 bis - Procedure di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione

1. Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o di qualsivoglia regolamento federale.

2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 11 - Organi Federali

1. Sono organi centrali della F.Cr.I.:

a) l'Assemblea Nazionale (A.N.);

- b) il Presidente Federale (P.F.);
 - c) il Consiglio Federale (C.F.);
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.);
 - e) il Segretario Generale;
2. Sono strutture territoriali della F.Cr.I.:
- a) l'Assemblea Regionale (A.R.);
 - b) il Presidente Regionale (P.R.);
 - c) il Comitato Regionale (C.R.);
 - d) il Delegato Regionale (D.R.).
3. Sono organi di giustizia della F.Cr.I.:
- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) i Giudici Sportivi Territoriali, se nominati;
 - c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
 - d) il Tribunale Federale;
 - e) la Corte Federale di Appello.
4. Sono altri organi della F.Cr.I.:
- b) la Procura Federale;
 - c) la Commissione Federale di Garanzia, se attivata;

TITOLO IV: ORGANI CENTRALI

Art. 12 - L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della F.Cr.I., avendo i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto ed essendo costituita da:
- a) i Presidenti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI, ai sensi della legge 78/2000 art. 6, e delle A.S.A. che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di 12 mesi di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla F.Cr.I., ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della F.Cr.I.; a tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali;
 - b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto (a) dagli atleti della A.S.A. medesima regolarmente tesserati in attività in possesso della maggiore età;
 - c) i rappresentanti dei tecnici delle A.S.A., eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto (a) dai tecnici della A.S.A. medesima regolarmente tesserati in attività ed in possesso della maggiore età;
 - d) gli eventuali tecnici federali non legati ad A.S.A.
2. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 15 *ter*.
3. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, impossibilitati a partecipare in A.N., vengono sostituiti dal rispettivo supplente da individuarsi nelle Assemblee di categoria societarie. I tecnici federali non legati ad A.S.A. non possono rilasciare delega.
4. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.
5. Partecipano altresì all'A.N. senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare ASA né direttamente né per delega:
- a) il Presidente Onorario e i membri d'onore;
 - b) il Presidente Federale e i Consiglieri Federali;

- c) il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) i componenti delle strutture periferiche compresi i Presidenti;
 - f) i componenti degli Organi di Giustizia, della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia;
 - g) i candidati alle cariche elettive.
6. L'A.N. Ordinaria elettiva, da tenersi per il rinnovo delle cariche federali, entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, elegge con votazioni separate e successive:
- a) Il Presidente Federale;
 - b) I componenti il Consiglio Federale;
 - c) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza.
- ed inoltre:
- e) nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore;
 - f) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati;
 - g) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
7. L'Assemblea, salvo nel caso di proposta di scioglimento della F.Cr.I., delibera, ai sensi dell'art. 21 del Codice civile, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto è necessaria una maggioranza di almeno 2/3 dei partecipanti all'A.N. Straordinaria.
8. La morosità, derivante dal mancato pagamento delle quote d'affiliazione, di rinnovo dell'affiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare all'Assemblea. È preclusa, altresì, la partecipazione all'Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o inibizione comminati dagli organi di Giustizia e in corso di esecuzione.
9. Le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della F.Cr.I., sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
10. Le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della F.Cr.I., sono validamente costituite in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, a prescindere dal numero degli intervenuti. Per le sole Assemblee nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, il quorum di seconda convocazione è stabilito in un terzo degli aventi diritto a voto.
11. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal P.F. su delibera del C.F. che ne fissa la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno.
12. In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento.
- 12 bis Oltre agli ulteriori mezzi eventualmente disposti (telegramma, lettera raccomandata, fax, email), la convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviato agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale.
- 12 ter. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
13. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, indipendentemente dall'atto formale della convocazione, la data dell'Assemblea deve essere resa nota almeno 30 giorni prima con comunicato federale.
- 13 bis. Nella Assemblea elettiva il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.
14. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale, o a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
15. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità. Nelle Assemblee elettive, il Presidente è indicato dalla

Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

15 *bis*. Al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali, possono altresì essere rilasciate, nel rispetto delle modalità di cui al comma successivo, deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

15 *ter*. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

16. Oltre ai tecnici federali non legati ad A.S.A., cui spetta 1 voto, in A.N., ad ogni Gruppo sportivo o A.S.A. che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 (a) del presente articolo vengono assegnati 10 voti di base così ripartiti:

- a) 7 al Presidente o al delegato rappresentante il Presidente della A.S.A.;
- b) 2 al rappresentante gli atleti della A.S.A.;
- c) 1 al rappresentante i tecnici della A.S.A.

17. Tutte le cariche federali si intendono onorifiche.

18. Tutte le cariche federali hanno durata quadriennale, ferma restando la possibilità di revoca da parte del C.F. per il Delegato Regionale e ferma restando la durata dell'incarico di componente della Commissione Federale di Garanzia.

Art. 13 - L'Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata in riunione straordinaria ad iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta della metà più uno dei componenti il C.F., ovvero su richiesta della metà più uno delle ASA aventi diritto al voto, ovvero su richiesta della metà più uno degli atleti o tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.

2. L'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria deve essere convocata nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. dei bilanci federali o nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti sugli stessi. In questo caso, partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti delle ASA purché in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla suddetta Assemblea.

3. Le modalità di convocazione, svolgimento ed i quorum costitutivi e deliberativi dell'A.N. Straordinaria sono i medesimi previsti per l'A.N. Ordinaria, salvo i casi di proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento della F.Cr.I..

4. Fermo quanto previsto per le Assemblee elettive, l'A.N. Straordinaria dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta alla F.Cr.I., a mezzo lettera raccomandata, l'ultima domanda valida per raggiungere il numero minimo di richiedenti necessario e svolgersi entro 30 giorni successivi alla convocazione.

5. L'atto formale di convocazione è sempre di competenza del Presidente della F.Cr.I., salvo i casi previsti dal presente Statuto.

6. L'A.N. Straordinaria espleta le seguenti funzioni:

- a) elegge, con votazioni separate e successive nell'ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il P.F., l'intero C.F. decaduto ovvero i singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo, il Presidente del CRC, ai sensi del presente Statuto;
- b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto da sottoporre alla Giunta Nazionale C.O.N.I. per la relativa approvazione;
- c) delibera sulla proposta di scioglimento della F.Cr.I.;
- d) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. L'A.N. Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza della A.N. Ordinaria.

Art. 14 - Verifica dei poteri

1. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all'A.N. Ordinaria e Straordinaria, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta da una Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio federale. I componenti sono scelti tra i membri della Corte Federale di Appello, fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo.

1 *bis*. Nelle A.N. elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

2. Nelle A.N. elettive i componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

3. La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea medesima.

Art. 15 - Il Presidente Federale

1. Il Presidente Federale (P.F.) ha la legale rappresentanza della F.Cr.I.

Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

2. Il P.F. è eletto, in ogni caso, con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti.

3. Il P.F. dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non è rieleggibile per più di tre mandati.

4. Il P.F., unitamente al C.F., è responsabile nei confronti del C.O.N.I. e dell'A.N. del funzionamento della F.Cr.I.

5. Il P.F. sovrintende a tutta l'attività della F.Cr.I., compiendo tutti gli atti espressamente non riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali.

6. Il P.F. propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale

7. Il P.F. vigila su tutti gli Organi ed Uffici della F.Cr.I., esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

8. Al P.F. spetta in particolare:

a) la convocazione e la presidenza delle riunioni del C.F. previa formulazione dell'ordine del giorno;

b) vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate;

c) la convocazione dell'A.N. Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dal presente Statuto;

d) la sottoscrizione degli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri organi;

e) l'adozione, in casi di estrema urgenza, dei provvedimenti indispensabili per la gestione della F.Cr.I., sottoponendo le relative delibere alla ratifica del C.F. nella sua prima riunione utile.

9. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il P.F. è sostituito dal Vicepresidente.

10. In caso di impedimento definitivo del P.F. si dà luogo al rinnovo delle cariche di P.F. e dei componenti il C.F., con indizione di un'A.N. Straordinaria, a cura del Vicepresidente, incaricato della reggenza temporanea.

11. In caso di dimissioni del P.F., si ha l'immediata decadenza di tutto il C.F., il quale resterà in carica unitamente al P.F. dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente sino allo svolgimento dell'A.N. Straordinaria all'uopo convocata nei termini precedentemente indicati.

12. Il P.F. ha la facoltà di concedere la grazia, osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina. Il provvedimento non trova applicazione nel caso di violazione delle Norme Sportive Antidoping.

13. La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento definitivo.

Art. 16 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Il C.F. è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri così eletti nell'A.N. Elettiva:

- a) 7 dai Presidenti delle A.S.A., o dai loro delegati, aventi diritto di voto in Assemblea;
- b) 2 dai rappresentanti degli atleti delle A.S.A. aventi diritto di voto in Assemblea, uno per genere;
- c) 1 dai rappresentanti dei tecnici delle A.S.A. aventi diritto di voto in Assemblea e dagli altri tecnici federali.

In tutti i casi sopra riportati, vigendo la maggioranza semplice, vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti, salvo quanto stabilito dal successivo comma 2 *quater*.

2 *bis*. Il numero dei componenti del Consiglio Federale è fissato in dodici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di duemila ovvero in quattordici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di tremila. In ogni caso, gli Organi Territoriali non possono avere un numero di componenti superiore a quello del Consiglio Federale.

2 *ter*. Fermo il numero dei componenti, possono altresì far parte quali membri di diritto del Consiglio Federale i Presidenti di eventuali Leghe ove previste.

2 *quater*. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a un terzo del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

3. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà ad un ballottaggio tra gli stessi.

4. Nella sua prima riunione, il C.F. elegge nel suo ambito il Vicepresidente della F.Cr.I.

5. Spetta al C.F.:

- a) concorrere alla realizzazione dei fini istituzionali della F.Cr.I.;
- b) dare esecuzione alle delibere dell'A.N.;
- c) stabilire i criteri generali per l'amministrazione dei fondi a disposizione della F.Cr.I.; deliberare ed approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura d'esercizio sociale e lo trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare i regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, quello di Giustizia sportiva, che trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
- e) vigilare sull'osservanza dello Statuto, delle altre norme federali ed in particolare sulle regole che disciplinano il dilettantismo;
- f) esercitare il controllo di legittimità sull'elezione dei Comitati Regionali e, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte di questi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento da parte dei medesimi, procede allo scioglimento dei C.R., nominando in sostituzione un Commissario il quale entro 60 giorni provvederà alla convocazione dell'Assemblea elettiva;
- g) nominare e revocare i Delegati Regionali e le Commissioni, determinandone i compiti.
- h) ratificare le deliberazioni d'estrema urgenza del P.F, verificandone i presupposti;
- i) nominare, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia sportiva e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale;
- j) deliberare l'attivazione della Commissione Federale di Garanzia e nominarne i componenti;
- k) deliberare su tutto quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti e sulla interpretazione degli stessi;
- l) deliberare, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società, associazioni ed società ed associazioni sportive;
- m) deliberare in merito alle domande di affiliazione e rinnovo dell'affiliazione delle A.S.A.;
- n) concedere l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento, che non è comunque applicabile in caso di violazione delle Norme Sportive Antidoping;
- o) determinare le dotazioni finanziarie delle strutture territoriali per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- p) designare il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore da sottoporre all'A.N.;
- q) deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- r) deliberare sulle richieste di fusione ed incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- s) deliberare l'ordine del giorno dell'A.N. salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione della Assemblea Straordinaria da parte degli aventi diritto al voto;

- t) emanare le disposizioni d'attuazione del tesseramento;
- u) deliberare, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.

6. Il C.F. deve essere convocato dal Presidente federale o dal Vicepresidente almeno quattro volte nell'anno sportivo federale.

7. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare al C.F., contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, debbono essere spedite almeno 10 giorni prima della data fissata con almeno un mezzo tra i seguenti:

- a) telegramma;
- b) lettera raccomandata;
- c) fax;
- d) e-mail.

8. Il C.F. deve essere inoltre convocato con le medesime procedure a seguito di richiesta formulata dalla maggioranza dei componenti.

9. Perché siano valide le riunioni del C.F. occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica tra cui il Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, il Vicepresidente.

10. Alle riunioni del C.F., cui partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale della F.Cr.I., devono essere invitati il Presidente ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

11. Sarà compito del Segretario Generale redigere i verbali delle riunioni del C.F., sottoscrivendoli unitamente a chi presiede la riunione.

12. Il P.F., in relazione ai punti all'ordine del giorno del C.F., può invitare a parteciparvi i consulenti della F.Cr.I. ed i responsabili dei vari settori federali: Sviluppo, Femminile, GITC e GIACS.

13. Le deliberazioni del C.F. sono valide, se assunte dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

14. Il voto, in sede di C.F., non è delegabile. Le riunioni del CF si potranno svolgere anche per teleconferenza, audiovideoconferenza od altri mezzi telematici idonei a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Il collegamento solo in via audio è consentito purché sia possibile al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità dei partecipanti, sia possibile al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente quanto oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti come previsto dal precedente comma.

15. Il C.F. decade per:

a) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali. In tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata del C.F. e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'A.N. Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini di cui al punto precedente;

b) dimissioni del P.F. In tale ipotesi, si ha l'immediata decadenza di tutto il C.F., il quale resterà in carica unitamente al P.F. dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente sino allo svolgimento dell'A.N. Straordinaria all'uopo convocata nei termini precedentemente indicati.

c) impedimento definitivo del P.F. Tale ipotesi è contemplata dall'art. 15, comma 14, del presente Statuto.

16. L'eventuale decadenza del C.F. non comporta la decadenza del C.R.C. e degli Organi di Giustizia.

17. Il Consigliere assente, salvo i casi di forza maggiore, per più di tre riunioni consecutive del C.F., decade automaticamente.

18. Alla sostituzione del Consigliere Federale decaduto si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 1 del presente Statuto.

19. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

Art. 17 - Cariche d'Onore

1. L'Assemblea Federale, su proposta del C.F., può nominare Presidente Onorario e Membro d'Onore, coloro che abbiano acquisito particolari meriti in campo agonistico e dirigenziale.

Art. 18 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della F.Cr.I. e ne è direttamente responsabile; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni assegnategli dal regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali ad esclusione degli organi di giustizia;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.Cr.I.;
 - d) predispone il bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.Cr.I.;
 - e) sovrintende gli uffici federali e ne dirige il personale;

TITOLO V: ORGANI DI CONTROLLO**Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.) esercita il controllo contabile della F.Cr.I., risultandone l'organo di controllo amministrativo.
2. Il C.R.C. è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
3. Il C.R.C. resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. Il Presidente ed i membri del C.R.C. possono anche essere scelti tra soggetti non tesserati.
5. I membri del C.R.C., eletti in A.N. debbono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti.
6. Il C.R.C. ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della F.Cr.I.;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità F.Cr.I.;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
7. Il C.R.C. è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni o procedere ad accertamenti presso tutti gli organi della F.Cr.I., previa comunicazione al P.F.. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della F.Cr.I., devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al P.F. per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
9. La prima riunione del C.R.C. dovrà tenersi non oltre 20 giorni dopo la data di celebrazione dell'Assemblea elettiva. Dopodiché il C.R.C. dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi su convocazione del suo Presidente.
10. Delle riunioni del C.R.C. deve redigersi un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
11. I membri effettivi del C.R.C. assistono a tutte le riunioni degli Organi collegiali centrali della F.Cr.I. e, a tal fine, devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale.
12. Le ipotesi di sostituzioni e decadenza del C.R.C. sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile.

TITOLO VI: STRUTTURE TERRITORIALI**Art. 20 - L'Assemblea Regionale**

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo della F.Cr.I. in ambito regionale, da tenersi entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, ed è composto da:
 - a) i Presidenti delle A.S.A. nelle Regione che abbiano maturato un'anzianità di 12 mesi di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla F.Cr.I., ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della F.Cr.I.;
 - b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. della Regione ricadente nelle condizioni del punto a dagli atleti della A.S.A. medesima regolarmente tesserati in attività ed in possesso della maggiore età;
 - c) i rappresentanti dei tecnici delle A.S.A. della Regione, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto a dai tecnici della A.S.A. medesima regolarmente tesserati in attività ed in possesso della maggiore età più gli eventuali altri tecnici federali non legati ad A.S.A. purché residenti nella regione.
2. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle ASA aventi diritto al voto appartenenti alla Regione, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso ovvero su richiesta della metà più uno degli atleti o tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria, deve essere indetta l'A.R. in sessione straordinaria.
3. Nelle A.R. sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni: 1, oltre le 50 associazioni e società votanti; 2, oltre le 100 associazioni e società votanti; 3, oltre le 300 associazioni e società votanti; 4, oltre le 500 associazioni e società votanti; 5, oltre le 600 associazioni e società votanti. Le deleghe devono essere conferite nelle modalità previste dal precedente art. 12, comma 15 ter.
4. I candidati alle cariche elettive e i componenti i Consigli periferici, compresi i rispettivi Presidenti, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
5. L'A.R. è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente con le stesse modalità, in quanto applicabili, dell'A.N.
6. Nel caso di nuova costituzione di un Comitato Regionale, l'A.R. è convocata dal P.F. su deliberazione del C.F. con le stesse modalità, in quanto applicabili, dell'A.N..
7. L'A.R. Ordinaria:
 - a) elegge ogni quattro anni, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Regionale;
 - b) vota la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale predisposta dallo stesso;
 - c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. L'A.R. Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, secondo le norme previste dallo Statuto.
9. L'A.R. Straordinaria non elettiva dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta alla F.Cr.I., a mezzo lettera raccomandata, l'ultima domanda valida per raggiungere il numero minimo di richiedenti necessario e svolgersi entro 30 giorni successivi alla convocazione.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'A.N. nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 21 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.Cr.I., e secondo le disposizioni di cui al presente Statuto in materia di presentazione delle candidature.
2. Il Presidente del C.R. dura in carica per il quadriennio olimpico.
3. Il Presidente del C.R. rappresenta ai soli fini sportivi la F.Cr.I. nel territorio di competenza.
4. Il Presidente del C.R. convoca e presiede le riunioni del C.R. e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto, convoca l'A.R..
5. Il Presidente del C.R. è responsabile, unitamente al C.R., del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'A.R. e del C.F..
6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello

stesso, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente Statuto per il Presidente della F.Cr.I.

Art. 22 - Il Comitato Regionale

1. Nelle regioni in cui risultino affiliate alla F.Cr.I. almeno 10 A.S.A., aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, deve essere costituito il Comitato Regionale ad opera del C.F.
2. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto da quattro membri, compreso il Presidente, un rappresentante degli atleti delle A.S.A. nella Regione ed un rappresentante dei tecnici nella Regione, eletti dall'A.R., che restano in carica per la durata del quadriennio olimpico.
3. Il C.R. ha i seguenti compiti:
 - a) assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza;
 - b) attua, dirama e controlla l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali;
 - c) propone alla F.Cr.I. il calendario delle attività federali regionali inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale, nazionale o internazionale;
 - d) organizza e dirige a livello tecnico le competizioni approvate dalla F.Cr.I. a livello regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla F.Cr.I.;
 - e) gestisce le dotazioni finanziarie messe a disposizione dal C.F. e predispone i rendiconti annuali;
4. Per la convocazione del C.R., per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il C.F.
5. Nella Regione Trentino – Alto Adige vengono costituiti rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni delle strutture territoriali a livello regionale.
6. Nella Regione Valle d'Aosta viene costituita nella Provincia di Aosta, un organo provinciale con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni alle strutture territoriali a livello regionale.

Art. 23 - Il Delegato Regionale

1. Nelle regioni cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dell'art. 22, il C.F. per assicurarsi la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Regionale con l'incarico di addivenire alla costituzione del C.R. L'incarico ha durata quadriennale.
2. Il D.R. a fine anno deve presentare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.F. stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. La decadenza del C.F. comporta anche quella del D.R.

TITOLO VII: ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI

Art. 24 - Principi informatori della giustizia

1. La giustizia della F.Cr.I. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina, emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, dei Principi di giustizia sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal C.O.N.I..
2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di

informalità dei procedimenti di giustizia.

5. I componenti degli organi di giustizia sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I.. I componenti degli organi di giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte.

6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I.. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I.. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. I componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.. Ciascun componente degli organi di giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

8. La carica di componente di organo di giustizia o della Procura Federale presso la F.Cr.I. è incompatibile con la carica di componente dell'organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

9. I componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

10. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

12. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.

13. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 25 - Organi di giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) i Giudici Sportivi Territoriali, se nominati;
- c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali se nominati, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle

relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali, se nominati, sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia e Disciplina o con delibera del Consiglio Federale.

3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art. 26 - Procura Federale

1. Presso la F.Cr.I. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, il quale coadiuva il Procuratore Federale.

3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 27 - Commissione federale di garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se attivata, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto CONI.

Art. 28 - Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.

2. Competente alla concessione è il C.F.

3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni alle quali è concessa.

4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 29 - Indulto

1. L'indulto è un provvedimento generale, che condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

2. Competente alla concessione è il C.F.

3. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

4. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 30 - Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.Cr.I. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 31 - Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

Art. 32 - Arbitrato federale

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'Affiliato e il Tesserato possono devolvere la decisione a un collegio arbitrale, secondo le modalità previste all'articolo 123 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

TITOLO VIII: CARICHE FEDERALI**Art. 33 - Requisiti d'eleggibilità**

1. Per poter essere eletti alle cariche federali occorre:

- a) essere tesserati della Federazione da almeno due anni;
- b) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- f) per i candidati consiglieri in rappresentanza degli atleti è necessario essere in attività regolarmente tesserati o essere stati tesserati alla F.Cr.I. come atleta per almeno due anni nell'ultimo decennio;
- g) per i candidati consiglieri in rappresentanza dei tecnici è necessario essere in attività regolarmente tesserati o essere stati tesserati alla F.Cr.I. per almeno due anni nell'ultimo decennio;

1. *bis*. Oltre quanto previsto dal comma precedente, il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

1. *ter*. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 41, i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

2. La mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti, accertata dopo l'elezione o sopraggiunta nel corso del mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica.

3. Risultano ineleggibili tutti coloro che hanno come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.Cr.I.

4. Risultano ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con la F.Cr.I., il C.O.N.I., altre Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Art. 34 - Candidature per le Cariche Federali

1. Il tesserato che sia in possesso dei requisiti d'eleggibilità di cui all'art. 33 del presente Statuto e che intenda concorrere ad una carica federale, centrale o periferica, deve porre la propria formale candidatura facendola pervenire alla Segreteria Federale o a quella periferica.

2. La candidatura deve essere posta per iscritto indicando specificamente la carica per cui ci s'intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della candidatura.

3. Le candidature per qualsiasi carica centrale devono essere presentate almeno 40 (quaranta) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

3 *bis*. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage,

almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

3 *ter*. Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

4. Le candidature per le cariche periferiche regionali devono essere presentate almeno 14 (quattordici) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti commi 3bis e 3ter.

5. Tutte le candidature per le cariche federali devono pervenire alla Segreteria Federale, a mezzo di lettera a mano o tramite raccomandata o altro mezzo idoneo (fax, corriere, email, etc.). In ogni caso, fa fede la data di spedizione.

6. Tutte le candidature per le cariche periferiche regionali devono pervenire con le medesime modalità del comma precedente alla Segreteria di competenza.

7. In occasione di una A.N. o A.R. è consentito candidarsi per una sola carica.

Art. 35 - Integrazioni degli Organi Elettivi

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione in numero insufficiente a dare luogo alla decadenza dell'intero Organo, si procede all'integrazione chiamando a far parte dell'Organo stesso i primi candidati non eletti nell'ultima elezione purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo candidato eletto.

2. Risultando impossibile l'integrazione nei modi previsti dal comma precedente, si procederà ad elezione alla prima Assemblea utile. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo o non sia più garantita la rappresentanza di atleti e tecnici ove prevista dal presente Statuto, si dovrà procedere alla convocazione entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, ed alla celebrazione nei successivi 70 (settanta) giorni di un'Assemblea straordinaria elettiva per le necessarie integrazioni, con il rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 12.

Art. 36 - Incompatibilità

1. La qualifica di componente gli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica della F.Cr.I.

2. Le cariche di P.F., componente del C.R.C. e membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.Cr.I.

3. Le qualifiche di P.F. e Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

4. La qualifica di arbitro è incompatibile con tutte le cariche federali e sociali.

5. La qualifica di arbitro è incompatibile anche con la qualifica di tecnico.

6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare fra le cariche ricoperte entro il termine di 15 giorni dall'assunzione della seconda carica. In caso di mancata opzione nei termini, si ha l'automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

7. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di perenne conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

TITOLO IX: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento

Art. 37 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al C.F. da almeno metà più una degli aventi diritto al voto.

2. Il C.F. può anche indire di propria iniziativa l'A.N. Straordinaria per esaminare ed eventualmente deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre alla Assemblea stessa.

3. Verificate da parte del C.F. le condizioni riportate ai commi precedenti, il P.F. convoca entro 60 (sessanta) giorni l'A.N. Straordinaria non elettiva che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

4. Nell'ordine del giorno dell'A.N. Straordinaria devono essere espressamente specificati tutti gli articoli dello

Statuto di cui è proposta la modifica.

5. L'A.N. Straordinaria per le modifiche allo Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, a prescindere dal numero degli intervenuti.
6. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto è necessaria una maggioranza di almeno 2/3 dei partecipanti all'A.N. Straordinaria.
7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 38 - Proposta di scioglimento della F.Cr.I.

1. Per quanto concerne all'eventuale scioglimento della F.Cr.I. si rinvia a quanto stabilito dalle disposizioni del Codice civile.

TITOLO X: NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE

Art. 39 - Regolamenti

1. Le norme d'attuazione del presente Statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione dell'attività tecnico - sportiva sono stabilite dai Regolamenti Federali.
2. I Regolamenti e le eventuali modifiche sono deliberati dal C.F.
3. Per quanto non dispongono lo Statuto ed i Regolamenti Federali, valgono i regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme dell'ordinamento giuridico sportivo.

Art. 40 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41 - Norme transitorie

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
2. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto possono svolgere se eletti un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.
3. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 15, comma 2, la maggioranza di cui al precedente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.